

Edizione di giovedì 12 Settembre 2019

AGEVOLAZIONI

Patent box e compilazione dei modelli dichiarativi 2019

di **Debora Reverberi**

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione “prima casa” sulla seconda abitazione: presupposti

di **Laura Fava**

ENTI NON COMMERCIALI

I bar dei circoli ricreativi e la riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenuta in uscita sugli interessi: possibile esenzione

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Tax credit pubblicità: le novità del D.L. 59/2019

di **Gennaro Napolitano**

AGEVOLAZIONI

Patent box e compilazione dei modelli dichiarativi 2019

di Debora Reverberi

Con la [risoluzione 81/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito **istruzioni** circa la comunicazione, nei **modelli dichiarativi 2019, dell'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile in base alla disciplina del Patent box**, nel caso specifico di soggetti Ires beneficiari con **periodo d'imposta non coincidente con anno solare**, in corso al 01.05.2019 e scadente entro il 31.12.2019.

L'[articolo 4 D.L. 34/2019](#) (cd. "Decreto crescita"), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, ha introdotto **modifiche semplificative alla disciplina del Patent box**, il **regime opzionale di parziale detassazione dei proventi** derivanti dallo **sfruttamento di beni immateriali** introdotto dall'[articolo 1, commi 37-45, L. 190/2014](#) (c.d. "Legge di stabilità 2015").

Le modifiche apportate, **vigenti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019** (data di entrata in vigore del "Decreto crescita"), consentono, **in alternativa alla procedura di ruling** di cui all'[articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#) ove applicabile, di esercitare l'opzione per la **diretta determinazione e dichiarazione del reddito agevolabile**.

In base alla previgente normativa, i titolari di reddito d'impresa che utilizzano direttamente il bene immateriale sono **obbligati ad attivare una procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria per definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile** (c.d. "**ruling obbligatorio**").

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, l'impresa beneficiaria può avvalersi della facoltà di attivare la procedura se l'utilizzo è realizzato nell'ambito di operazioni con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (c.d. "**ruling facoltativo**").

A seguito delle modifiche semplificative apportate dal "Decreto crescita", a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019, i soggetti che intendono usufruire del regime di Patent box possono optare, in alternativa alla procedura di ruling, per la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile rimandando il confronto con l'Amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

L'**adozione della procedura semplificata** richiede il rispetto delle disposizioni attuative contenute nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 658445 del 30.07.2019](#), in termini di:

- **esercizio dell'opzione;**
- **produzione di idonea documentazione.**

L'esercizio dell'opzione, secondo quanto previsto al punto 1 del provvedimento citato, prevede la **comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione *Patent box*** e presenta le seguenti caratteristiche:

- durata dell'opzione **annuale;**
- opzione **irrevocabile;**
- opzione **rinnovabile.**

La produzione di documentazione idonea direttamente da parte dell'impresa consiste nella **redazione di un documento**, articolato in due sezioni, A e B, **contenenti i dati, le informazioni e gli elementi dettagliati nel provvedimento** sopra citato e **il possesso di tale documentazione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione *Patent box*.**

Con le modifiche apportate dal "Decreto crescita", **la presentazione di idonea documentazione durante accessi, ispezioni, verifiche e altra attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria** consente inoltre, in caso di rettifica del reddito detassato da cui derivi una maggiore imposta dovuta o un minore credito, la **disapplicazione della sanzione amministrativa** dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

Successivamente all'esercizio dell'opzione l'impresa, per beneficiare della parziale detassazione, deve **operare ai fini Irpef o Ires e Irap, una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa**, riferibile alla quota di reddito escluso, da ripartire in **tre quote annuali di pari importo**, indicandole rispettivamente sia nel modello Redditi, sia nel modello Irap relativi al periodo di esercizio dell'opzione e a quelli dei due periodi di imposta successivi.

Le indicazioni fornite dalla [risoluzione 81/E/2019](#) riguardano l'esercizio dell'opzione per la **determinazione diretta del reddito** e l'applicazione della **variazione fiscale** con riferimento ai **soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in corso al 01.05.2019 e scadente entro il 31.12.2019, che compilano i modelli dichiarativi 2019.**

Nella compilazione del **modello Redditi 2019** l'opzione per la procedura semplificata ed il possesso della documentazione andranno indicate nel **frontespizio**, con il seguente distinguo:

- per i soggetti **obbligati ad attivare la procedura di *ruling***, esercizio dell'opzione ed indicazione di possesso della documentazione idonea tramite inserimento del **codice 1 nel campo "situazioni particolari" del riquadro "altri dati"**;
- per i soggetti **non obbligati ad attivare la procedura di *ruling***, indicazione di possesso della documentazione idonea per la disapplicazione delle eventuali sanzioni di cui all'**articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997**, tramite inserimento del **codice 2 nel campo**

“situazioni particolari”.

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
			Tipo soggetto	Settore di attività		

La variazione in diminuzione ai fini Ires va indicata nel modello Redditi 2019, a seconda dei casi:

- per i **soggetti Ires nel quadro RF, rigo RF 50, colonna 1;**
- per gli **enti non commerciali in contabilità semplificata nel quadro RG, rigo RG 23, colonna 1;**
- per gli **enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica**, esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità semplificata, osservate le modalità previste per la tenuta a norma di legge della contabilità pubblica, **nel quadro RC, rigo RC 6, codice 1.**

RF50	Reddito esente e detassato (di cui	Patent box	Ruling	Imprese sociali		
		2	3	4		
		5	6	7	8	

La variazione in diminuzione ai fini Irap va indicata univocamente nel **modello Irap 2019** al seguente rigo:

- **quadro IS, rigo IS 89, colonna 1.**

Sez. XV Patent Box	IS89	Valore della produzione esclusa	Plusvalenze escluse	A agevolazione anni precedenti	Ricupero tassazione plusvalenze
		1	2	3	4

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione “prima casa” sulla seconda abitazione: presupposti

di **Laura Fava**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 377/2019](#), l'Agenzia delle entrate ammette la fruizione dell'agevolazione “prima casa” nel caso di **acquisto della seconda abitazione, ubicata nello stesso Comune** in cui già è detenuta in proprietà un'altra abitazione **acquistata senza fruire dell'agevolazione**, a condizione che quest'ultima sia **venduta entro un anno dal nuovo acquisto**.

Come si evince dalla “Guida all'acquisto della casa” pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, normalmente **tale circostanza** (vecchia abitazione acquistata senza agevolazioni e prima casa ubicata nello stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare) **non dovrebbe determinare la spettanza del beneficio “prima casa” sul nuovo acquisto**, se non altro, non prima della vendita della vecchia abitazione, che dovrebbe necessariamente precedere l'acquisto della nuova.

Diversamente, se **l'immobile preposseduto è stato acquistato con l'agevolazione “prima casa”**, a prescindere che **l'abitazione nuova da acquistare sia ubicata nello stesso Comune o in un Comune diverso** da quello della casa preposseduta, è **concessa l'agevolazione “prima casa” anche sul nuovo acquisto, a condizione che si proceda alla vendita entro l'anno successivo della vecchia casa**.

Vediamo le ragioni per cui l'Agenzia delle entrate ha fornito un parere apparentemente difforme dalla regola generale.

I coniugi istanti dichiarano di aver **acquistato nel 1990** l'abitazione dalla società costruttrice, con applicazione dell'aliquota **Iva – all'epoca prevista per le vendite di abitazioni – pari al 4%, senza aver optato per l'agevolazione “prima casa”, pur possedendo i requisiti previsti** dall'allora vigente legislazione per il diritto alla fruizione della stessa, poiché di fatto l'imposizione era coincidente con quella prevista dall'aliquota agevolata (4%). Infatti, solamente con il **D.L. 155/1993**, è stata **soppressa, a partire dal 22.05.1993**, l'aliquota del **4%** prima prevista **per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori, limitandola esclusivamente all'ipotesi di acquisto della “prima casa”**.

Gli istanti chiedono di poter beneficiare dell'agevolazione “prima casa” in relazione alla nuova abitazione acquistata nel **medesimo Comune** in cui è situato l'immobile **preposseduto** (e acquistato all'epoca **senza fruire dell'agevolazione “prima casa”**), **impegnandosi ad alienare quest'ultimo entro un anno dalla stipula dell'atto di acquisto**.

Al riguardo si ricorda che:

1) la **Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I, allegata al Tur**, prevede che l'agevolazione "prima casa" spetti al ricorrere **congiunto delle seguenti 3 condizioni**:

a) l'abitazione acquistata deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria **residenza** e, se residente in altro Comune, egli deve **trasferirvi la residenza entro 18 mesi** dall'acquisto, allegando all'atto di acquisto la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza;

b) l'acquirente **non deve essere titolare**, esclusivo o in comunione, di **altra abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare**;

c) l'acquirente **non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa"**.

2) l'[articolo 1, comma 55, L. 208/2015](#) (cd. "Legge di stabilità 2016") ha introdotto il **comma 4-bis**, alla Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I, allegata al Tur, che consente di usufruire dell'agevolazione "prima casa" anche ai **proprietari di abitazioni già acquisite con l'agevolazione purché le condizioni previste alle lettere a) e b) sopraelencate siano rispettate senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui alla lettera c)**, a condizione che quest'ultimo sia **alienato entro 1 anno** dall'acquisto della nuova abitazione.

Gli istanti **ritengono di rientrare nell'eccezione evidenziata al comma 4-bis** e di poter, dunque, beneficiare dell'agevolazione "prima casa" in relazione al nuovo acquisto, **pur essendo in possesso di un immobile situato nel medesimo Comune e acquistato senza fruire dell'agevolazione "prima casa"**, previo impegno di vendita dell'immobile preposseduto entro l'anno.

Il dubbio concerne proprio l'applicabilità alla fattispecie rappresentata dell'ipotesi di cui alla lettera c), dal momento che **al primo acquisto è stata applicata l'aliquota Iva all'epoca vigente del 4%, senza fruizione dell'agevolazione "prima casa", non necessaria vista l'uguaglianza delle aliquote**.

Già con la [circolare 19/E/2001](#), l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che *"i soggetti che hanno acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni cd. "prima casa", presupposto al quale l'art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 subordina l'attribuzione del credito d'imposta [...] si deve ritenere, tuttavia, che tale circostanza non precluda il diritto al beneficio qualora l'acquirente dimostri che alla data di acquisto dell'immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cd. "prima casa"*.

Gli istanti possono, quindi, procedere al nuovo acquisto con applicazione dell'agevolazione

“prima casa”, a condizione che:

- l'immobile preposseduto sia **l'unico posseduto dai coniugi nel Comune di residenza**;
- al momento dell'acquisto i coniugi **non siano titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale** acquistati con l'agevolazione “prima casa”;
- procedano alla **vendita** dell'immobile preposseduto **entro un anno dall'acquisto**.



ENTI NON COMMERCIALI

I bar dei circoli ricreativi e la riforma del terzo settore

di Guido Martinelli

L'[articolo 3, comma 6, lett. e\), L. 287/1991](#) prevede che **siano esclusi dalle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande**, previste dagli altri commi, le **mense aziendali e gli spacci** “... *degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno*”.

Il legislatore tributario, sul presupposto che detta attività viene svolta **non per il pubblico** ma esclusivamente in favore dei **soggetti associati** ha previsto all'[articolo 148, comma 5, Tuir](#), che: *“per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti”* sopra indicati *“non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale, da bar ed esercizi similari..... sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”*.

Tale disciplina potrà continuare a essere applicata ed, eventualmente, con quali differenze quando entrerà completamente in vigore la **disciplina fiscale del Codice del terzo settore** (ossia primo periodo di imposta successivo all'ottenimento della autorizzazione da parte della Ue e dall'attivazione del **Registro unico del terzo settore**)?

Ricordiamo, intanto, che l'[articolo 85, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#) riporta letteralmente la previsione sopra ricordata presente nel Tuir aggiungendo solo, come **ulteriore condizione** che *“per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno **strumento pubblicitario** o comunque di **diffusione di informazione a soggetti terzi**, diversi dagli associati”*.

La prima considerazione dovrà essere fatta sotto il profilo soggettivo. L'agevolazione è prevista in capo alle **“associazioni di promozione sociale”**, primo requisito, che siano **ricomprese tra gli enti espressamente riconosciuti con finalità ricreative dal Ministero dell'Interno**, secondo requisito. Ad oggi numerosi sono gli enti che posseggono tale riconoscimento (fra di loro tutti gli enti di promozione sportiva e alcune federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni).

La situazione attuale, però, da cosa è caratterizzata? **Moltissime associazioni**, in special modo nel mondo dello *sport* e delle attività ricreative, **non hanno una propria autonoma iscrizione** nei vigenti registri regionali delle associazioni di promozione sociale (quelli che oggi costituiscono un prodromo del futuro Runtis) **ma hanno goduto legittimamente del diritto** sulla base di quanto prevede(va) l'[articolo 7, comma 3, L. 383/2000](#) sulla base del quale: **“l'iscrizione**

nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma quarto” ossia quelli a livello regionale e provinciale tenuti dai singoli enti territoriali di competenza.

Ma la norma in questione sarà abrogata ([articolo 102, comma 4, Cts](#)) con l'entrata in vigore del Runt.

Ne conseguirà, pertanto, che da quel momento, **potranno mantenere la qualifica soggettiva di associazioni di promozione sociale**, anche e per quanto si riferisce l'applicabilità della norma in esame, **solo quelle associazioni che abbiano fatto autonoma richiesta di iscrizione al Runt, sezione Aps** (Associazioni di promozione sociale).

Ne conseguirà che **il diritto a godere della agevolazione fiscale della non imponibilità delle somministrazioni di cibi e bevande permarrà esclusivamente**, sotto il profilo soggettivo, **per quelle associazioni che avranno perfezionato la loro iscrizione al Runt.**

Le associazioni sportive, pur se affiliate ad una Federazione riconosciuta come ente assistenziale dal Ministero dell'Interno, continueranno a godere delle agevolazioni al fine amministrativo della autorizzazione all'esercizio ma **non potranno più, se non iscritte anche al Runt come Aps, godere della defiscalizzazione per la somministrazione di cibi e bevande**, ammesso che tale attività potesse essere ritenute conforme alle finalità istituzionali (vedi sul punto il consolidato parere di senso contrario sempre espresso fino ad oggi dalla Corte di Cassazione). Non si comprende, a quel punto, per quale motivo la norma non sia stata comunque abrogata dall'[articolo 148 Tuir](#).

Ma vi è una ulteriore novità da evidenziare. **La disciplina delle associazioni di promozione sociale del codice del terzo settore**, contrariamente a quanto fino ad oggi accade con l'[articolo 148 Tuir](#), **non riconosce più la defiscalizzazione in capo ai tesserati.**

Pertanto la **defiscalizzazione della somministrazione di cibi e bevande**, una volta che sia **a regime la nuova disciplina**, sarà **applicabile per le Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte per le prestazioni svolte in favore dei propri associati e dei loro familiari conviventi**, nonché degli **associati di altre associazioni** che siano **affiliate al medesimo ente ricreativo** riconosciuto a livello nazionale ma **non lo saranno più nei confronti dei tesserati che non siano anche associati ad altre associazioni aderenti.**

Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenuta in uscita sugli interessi: possibile esenzione

di **Fabio Landuzzi**

La [risoluzione 76/E/2019](#) fornisce un interessante chiarimento affrontando un caso specifico di applicazione dell'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#), in tema di **esenzione dalla ritenuta sugli interessi** corrisposti da un'impresa residente (che, nel caso specifico, svolge funzione di *holding* di partecipazione non finanziaria) ad un **fondo di diritto inglese** a fronte di un **finanziamento a medio-lungo termine** erogato dal fondo alla società residente.

La risoluzione in commento affronta la complessa materia punto per punto, fornendo **indicazioni di rilievo**:

- in primo luogo, viene ribadito il principio per cui **l'esenzione da ritenuta** in oggetto presuppone sempre l'ottemperanza alle **disposizioni che regolano la materia creditizia**, ovvero le norme del Tub riferite alla erogazione di **finanziamenti nei confronti del pubblico** vigenti per gli omologhi soggetti residenti; ciò, allo scopo di non creare uno **svantaggio competitivo** per gli operatori nazionali. Quindi, l'esenzione disposta dal [comma 5-bis](#) si può applicare al **finanziamento concesso al di fuori di attività bancaria** proprio perché non svolta nei confronti del pubblico;
- fra i soggetti che possono fruire dell'esenzione dalla ritenuta sono inclusi gli **"investitori istituzionali esteri"** che, stando alle indicazioni della [circolare n. 23/E/2002](#), sono quei soggetti che hanno per oggetto l'effettuazione e la **gestione di investimenti per conto proprio o di terzi**. Per beneficiare dell'esenzione, gli investitori istituzionali esteri devono essere soggetti a forme di **vigilanza nello Stato estero in cui sono residenti** il quale deve essere uno Stato che consente un **adeguato scambio di informazioni** (c.d. **"Stati white list"**). Infatti, se è vero che la *ratio* della norma è quella di **favorire l'accesso al credito delle imprese italiane**, dall'altra parte essa non deve però avere l'effetto ingiustificato di penalizzare gli operatori del credito ivi residenti;
- sotto il **profilo oggettivo**, l'esenzione da ritenuta presuppone che:
 1. si tratti di un **finanziamento erogato a soggetti residenti** che svolgono **attività d'impresa**. Non osta a tale fine che il mutuatario svolga, come nel caso di specie, **attività di holding** di partecipazione;
 2. il finanziamento sia a **medio – lungo termine**, ossia **superiore a 18 mesi**; a tale riguardo, la risoluzione richiama un arresto della [Corte di cassazione, sentenza n. 7651/2018](#), in cui si esclude a questo fine che possa qualificarsi a medio – lungo termine un finanziamento in cui l'erogante ha **facoltà di recedere unilateralmente senza preavviso** prima dei 18 mesi.

Applicando questi principi al caso rappresentato nell'interpello, la **risoluzione conclude** riconoscendo che:

- il fondo inglese può essere qualificato, ai fini che qui interessano, come **investitore istituzionale estero** nel presupposto che esso ha **natura di Oicr estero**, residente in uno **Stato white list** e la cui società di gestione è **soggetta a vigilanza** secondo le disposizioni regolamentari dello Stato di sua residenza;
- il finanziamento **non è erogato nei confronti del pubblico** ma a favore di una società controllata;
- il finanziamento **è a medio – lungo termine**;

perciò sugli **interessi corrisposti dalla holding** residente potrà trovare **applicazione l'esenzione** dalla applicazione **della ritenuta** ai sensi dell'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#).



AGEVOLAZIONI

Tax credit pubblicità: le novità del D.L. 59/2019

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 3-bis D.L. 59/2019](#) (convertito, con modificazioni, dalla **L. 81/2019**) ha apportato alcune **modifiche** alla disciplina del **credito d'imposta** sugli **investimenti pubblicitari incrementali** previsto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) (convertito, con modificazioni, dalla **L. 96/2017**).

Le **novità** riguardano, in particolare, la **reformulazione**, a **partire dal 2019**, della **misura dell'agevolazione** e l'individuazione della **copertura** dei relativi **oneri**.

La disposizione in esame, innanzitutto, **aggiunge il comma 1-bis** all'[articolo 57-bis](#). La nuova norma stabilisce che, a **decorrere dall'anno 2019**, il **credito d'imposta** è concesso nella **misura unica** del **75%** del **valore incrementale degli investimenti** effettuati, nel **limite massimo di spesa** stabilito ai sensi del successivo comma 3 e, in ogni caso, nei limiti dei **regolamenti** dell'Unione europea in materia di **aiuti** c.d. **de minimis**. La medesima norma, peraltro, prevede che, ai fini della **concessione** dell'agevolazione, si applica il **regolamento** di cui al **D.P.R. 90/2018** e che, **per il 2019**, le **comunicazioni** per l'**accesso** al **credito d'imposta** devono essere presentate **dal 1° al 31 ottobre** (laddove **ordinariamente** la **finestra temporale** per l'**invio** della **comunicazione** va **dal 1° al 31 marzo** di ogni anno).

L'[articolo 3-bis](#), inoltre, aggiunge un nuovo periodo al comma 3 dell'[articolo 57-bis](#), in base al quale **per gli anni successivi al 2018**, alla **copertura** degli **oneri** per la **concessione** del **tax credit** si provvede mediante utilizzo delle **risorse** del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** (previsto dall'[articolo 1 L. 198/2016](#)), nel **limite complessivo**, che costituisce **tetto di spesa**, determinato annualmente con **D.P.C.M.** da emanare entro il **termine di scadenza** previsto per l'**invio** delle **comunicazioni** per l'**accesso** all'agevolazione, cioè **entro il 31 marzo** di ciascun anno.

Come anticipato, il **tax credit** in esame è stato **introdotto** nel nostro ordinamento dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) in forza del quale alle **imprese**, ai **lavoratori autonomi** e agli **enti non commerciali** che effettuano **investimenti** in **campagne pubblicitarie** sulla **stampa quotidiana e periodica anche on line** e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, il cui **valore superi almeno dell'1%** gli **analoghi investimenti** effettuati sugli **stessi mezzi** di informazione **nell'anno precedente**, è **attribuito** un **contributo**, **sotto forma di credito d'imposta**, utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** mediante il modello **F24** (previa **istanza** diretta al **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, l'**F24** deve essere presentato **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** resi disponibili dall'**Agenzia delle entrate**, pena il **rifiuto** dell'operazione di versamento. Con la [risoluzione n. 41/E/2019](#) è stato istituito il **codice tributo "6900"** da indicare sul modello di versamento per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Prima delle modifiche apportate dall'[articolo 3-bis D.L. 59/2019](#), era previsto che la **misura** dell'agevolazione fosse pari al **75%** del **valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90%** nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative**. Tale distinzione ora **vale solo per il 2018**, mentre **a partire dal 2019** il **credito d'imposta** è concesso nella **misura unica del 75%**.

Le **modalità** e i **criteri di attuazione** delle disposizioni che regolano il credito d'imposta, con particolare riguardo agli **investimenti** che danno **accesso al beneficio**, ai casi di **esclusione**, alle **procedure di concessione** e di **utilizzo del tax credit**, alla **documentazione** richiesta, all'effettuazione dei **controlli** e alle modalità finalizzate ad assicurare il **rispetto dei limiti di spesa**, sono stati stabiliti dal [D.P.C.M. 90/2018](#) (pubblicato in G.U. n. 170 del 24 luglio 2018).

Il **modello** da utilizzare per la **comunicazione telematica** di accesso al credito d'imposta è stato adottato con il **provvedimento** del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del **31.07.2018**. Con lo stesso provvedimento sono state definite le **modalità** per la **presentazione** della **comunicazione** sull'apposita **piattaforma** dell'Agenzia delle entrate.

Sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono disponibili, raccolti in apposite [Faq](#), i **chiarimenti** sull'**attuazione** del credito d'imposta. Tra le diverse precisazioni pubblicate si segnalano quelle in base alle quali:

- **non si può accedere al credito d'imposta** qualora gli **investimenti pubblicitari dell'anno precedente** a quello per cui si richiede l'agevolazione siano stati **pari a zero** (ne consegue che sono esclusi dalla concessione del beneficio sia coloro che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il **tax credit** **non abbiano effettuato investimenti pubblicitari** ammissibili sia coloro che **abbiano iniziato l'attività** nel corso dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione);
- la fruizione dell'agevolazione è **alternativa** e **non cumulabile** con **altre agevolazioni** (ad esempio "*patent box*", credito d'imposta ricerca e sviluppo), laddove insista sui **medesimi costi ammissibili**.

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)